

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI BORGOMANERO



# PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

## VARIANTE 5

Legge Regionale n.56/77 e s.m.i. art.17 comma 5

Approvazione Regione Piemonte con modifiche "ex officio":

**D.G.R. n.70-2680 del 21 dicembre 2015**

Adozione Progetto Preliminare:

**Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Approvazione Progetto Definitivo:

**Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Sindaco

**Sergio Bossi**

Assessore

**Beccaria Annalisa**

Segretario

**Crescentini Michele**

Resp. del Procedimento

**Medina Morena**

Progettisti:

**ing. Donetti Gianluca**

**Relazione di verifica sulla congruità  
delle nuove proposte urbanistiche  
alla zonizzazione acustica del territorio**

**Elaborato**

**5**

## INDICE

1. PREMESSA ED OBIETTIVI.....	2
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
3. RELAZIONE DI VERIFICA .....	5
4. CONCLUSIONI .....	7

## 1. PREMESSA ED OBIETTIVI

La città di Borgomanero, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 05/02/2018, pubblicata sul B.U.R n. 8 del 22/02/2018, ha approvato in via definitiva la revisione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52.

L'Amministrazione ha successivamente inteso attivare la Variante parziale n.5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'Art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56 / 77 e s.m.i., da approvarsi con le procedure di cui alla L.R. n. 56/77 stessa, così come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013, al fine di dare seguito alla richiesta inoltrata dalla Società "TE-SA S.r.l.", azienda operante nel settore metallurgico nella produzione di componentistica idrotermosanitaria, per una revisione del vincolo contenuto nella Tav. A11 di P.R.G.C. relativo all'ambito n.1134, classificato tra gli "ambiti con divieto di modifiche permanenti" e per una redistribuzione delle aree a parcheggio pubblico, relative all'area industriale, per poter ampliare la propria attività produttiva.

La presente verifica di compatibilità acustica è finalizzata ad analizzare la congruità della scelta urbanistica, così come descritta nella relazione tecnica della Variante parziale n.5, a firma dell'Arch. Massimo Lamotta, con il Piano di Classificazione Acustica vigente.

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

- D.P.C.M. 01/03/91 (G.U. n°57 del 8/3/91)  
*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*
- Legge 447 del 26/10/95 (G.U. n°254 del 30/10/95)  
*Legge quadro sull'inquinamento acustico*
- D.P.C.M. 14/11/97 (G.U. n°280 del 1/12/97)  
*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*
- D.M. Ambiente 16/03/98 (G.U. n°76 del 1/4/98)  
*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*
- D.P.R. n°459 del 18/11/1998 (G.U. n°2 del 4/1/1999)  
*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.*
- L.R. Piemonte n°52 del 20/10/2000 (B.U.R. n°43 del 25/10/2000)  
*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.*
- D.G.R. n°85 – 3802 del 6/8/2001 (B.U.R. n°33 del 14/8/2001 e 29 del 20/7/2006, SO n°2)  
*L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.*
- D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 (B.U.R. n°5 del 5/2/2004, SO n°2)  
*L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.*
- D.G.R., n°46-14762 del 14/02/2005 (B.U.R. n°08 del 24/2/2005)  
*L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.*
- D.P.R. n°142 del 30/03/04 (G.U. n°127 del 1/6/04)  
*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*

- D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012 (B.U.R. n°27 del 05/07/2012)  
*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52.*
  
- D.G.R. 15 Dicembre 2017, N. 56-6162 (B.U.R. n°03 del 18/01/2018)  
*Modificazione della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.*

### 3. RELAZIONE DI VERIFICA

La Variante parziale al P.R.G.C. vigente, il quale è stato approvato con D.G.R. 70-2680 del 21 dicembre 2015 con modifiche “ex officio”, redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., intende affrontare i necessari adeguamenti alla normativa urbanistica, per consentire l’ampliamento dell’unità produttiva della Società “TE-SA S.r.l.”. In particolare:

- 1) la trasformazione dell’ambito 1134 al foglio n.26 mappali n.382-383 da “ambito con divieto di modifiche permanenti” ad “ambito con possibilità di modifiche permanenti” (Tav. A11 di P.R.G.C.);
- 2) la variazione della distribuzione delle aree a parcheggio pubblico localizzate lungo le vie che lambiscono il mappale n.1328 del foglio n.26.

Il complesso immobiliare è ubicato in Via Resega, nella parte sud del territorio comunale dove sono presenti altre attività produttive, ed è identificato al N.C.T. ai mappali n.1328-382-383-739-384-631-386-387-389-388-390 del foglio n.26, che il P.R.G.C. oggi vigente individua tra le “aree produttive consolidate” normate ai sensi dell’art.23 delle N.T.A., definendo anche le aree a parcheggio pubblico di cui dell’art.32 delle N.T.A.. Queste ultime non vengono variate nella loro superficie ma semplicemente ridistribuite lungo la viabilità stradale esistente.

Preso atto della possibilità di variare il vincolo “modificando l’ambito 1134 da “quercio-carpinetto della bassa pianura – fustaia – senza possibilità di modifiche permanenti” a “robineto variante con latifoglie mesofite – ceduo semplice con o senza matricine – con possibilità di modifiche permanenti”, ai fini della zonizzazione acustica e secondo quanto definito dalla D.G.R, n. 85 – 3802 del 6/8/2001 recante “*L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*”, durante la Fase III del processo di omogeneizzazione, finalizzata a contenere una eccessiva parcellizzazione del piano di zonizzazione rendendolo non attuabile in pratica, le aree a parcheggio pubblico sono state ricomprese nella classe acustica di appartenenza dell’area omogenea principale, la quale a sua volta viene identificata attraverso la Fase I di corrispondenza tra classi di destinazione d’uso urbanistica e classi

acustiche, nonché attraverso la Fase II di perfezionamento della zonizzazione acustica stessa anche attraverso indagini dirette sul territorio, rivolgendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.


Non viene, pertanto, sostanzialmente modificato il poligono urbanistico della zona omogenea, mantenendo così un'identificazione univoca anche per la classificazione acustica.

Il lotto edificato è ricompreso nella Classe acustica V, "aree prevalentemente industriali", di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene dunque **POSSIBILE** tale proposta di variazione.

Di seguito si riporta l'estratto cartografico riferito alla "Tavola 2 – Ambito Sud – FASE IV" del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale del mese di dicembre 2017.



Limiti assoluti di immissione [dB (A)]		
Classe acustica	Periodo diurno	Periodo notturno
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Limiti di emissione [dB (A)]		
Classe acustica	Periodo diurno	Periodo notturno
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Per gli estratti cartografici relativi alla vista satellitare, al catasto ed al P.R.G.C. vigente si rimanda, invece, alla relazione illustrativa urbanistica.

## 4. CONCLUSIONI

Si è valutata la classe acustica della porzione di territorio oggetto di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, comprese le influenze possibili sulle aree circostanti.

Non si sono verificate variazioni urbanistiche tali da compromettere il clima acustico del territorio o tali da generare “accostamenti critici” oppure tali da procedere necessariamente con una revisione al Piano di Zonizzazione Acustica, secondo l’art. 5, comma 4, della L.R. 52/2000.

Si ritiene quindi la proposta

### **PERFETTAMENTE COMPATIBILE**

con le caratteristiche acustiche del territorio comunale.

L'urbanista redattore della Variante Parziale

*Dott. Arch. Massimo Lamotta*

Il tecnico in acustica ambientale

*Dott. Ing. Gianluca Donetti*